

ASTRID

Seminario su “Il Governo delle scuole dell’autonomia. A che punto sono le norme generali sull’istruzione”

Roma, 8 luglio 2009

Intervento di Massimo Di Menna

Il nuovo testo presentato, dopo le audizioni e l’analisi delle diverse proposte, dall’onorevole Aprea rappresenta un passo in avanti, rispetto alla precedente proposta di legge.

Prima di entrare nel merito, desidero confermare due questioni politiche che per la UIL Scuola sono particolarmente importanti:

- 1) occorre evitare che i contrasti o le difficoltà a decidere, fermino o rinviino ulteriormente un provvedimento legislativo sulla governance della scuola della autonomia. Non c’è dubbio che l’attuazione dell’autonomia non è stata accompagnata dai necessari provvedimenti quali l’autonomia finanziaria, l’organico funzionale, un efficace sistema di valutazione, l’articolazione della funzione docente, ma è innegabile che una governance regolata da una legge (quella sugli organi collegiali del 1974) non può certo rispondere alle esigenze di buon funzionamento, oltre che di innovazione;
- 2) realizzare uno sforzo politico per realizzare, nella legislazione sulla governance, un’intesa politica tra maggioranza ed opposizione, in modo da evitare che sia poi rimessa agli operatori scolastici la tenuta di un sistema che l’alternarsi delle maggioranze potrebbe continuamente “destabilizzare”. Tale preoccupazione deriva anche dal come le riforme della scuola vengono oggi “vissute” sulla base dell’esperienza degli ultimi quindici anni.

Per parte UIL intendiamo con proposte di merito, dare un contributo di esperienza del mondo della scuola a che tale intesa possa realizzarsi.

La relazione di A. Pajno è condivisa nella sua sostanza, e ciò consente di limitare le osservazioni di merito, rinviando per altri aspetti a quelle evidenziate da Pajno.

La analisi è anche facilitata dal fatto che alcune osservazioni rappresentate in sede di audizione dalla UIL Scuola hanno trovato accoglienza, anche se occorrono alcune precisazioni e vanno superate alcune criticità che anche dal nuovo testo emergono.

Si condivide la soluzione indicata per le Fondazioni come strutture a sostegno delle istituzioni scolastiche.

In merito alle istituzioni scolastiche, si condivide la scelta di puntare sulle reti. Le reti possono rappresentare davvero la soluzione per rafforzare l'autonomia e liberarla dalla sua condizione di "autorevolezza costituzionale" ma di fragilissima possibilità di realizzare la propria funzione istituzionale, quella di rappresentare lo "stato" in materia di offerta formativa. (che è fatta di didattica, ricerca, rapporto con il territorio).

Attraverso le reti si possono risolvere questioni che attengono all'amministrazione, alla gestione del personale, alla continuità didattica, alla stabilità di organici funzionali, alla progettazione dell'offerta formativa, alla flessibilità e massimo utilizzo delle competenze professionali: tutto ciò con la finalità di favorire attraverso la personalizzazione il recupero delle situazioni più deboli e il potenziamento delle eccellenze. Con la rete la definizione del curriculum trova la sua più efficace possibilità attuativa.

Anche la individuazione delle esigenze di personale può avvenire da parte delle reti, per poi procedere ad una fase concorsuale che, non può essere a mio parere solo per titoli, e che va verificata con un periodo (d'accordo sui tre anni) di effettiva esperienza concreta di docenza.

Il testo di legge però non risolve la questione centrale: cosa è la rete?, quale è la sua connotazione giuridica?

Tale legge lo deve precisare, e ciò rappresenterebbe la vera rivoluzione, trasformazione da unità burocratica decentrata, in soggetto istituzionale davvero autonomo in materia di offerta scolastica.

La discussione deve far registrare quindi la via da percorrere: ora occorre che venga ben definita giuridicamente per evitare pasticci e confusioni.

Condividendo la scelta di puntare sui dipartimenti, come struttura centrale dell'organizzazione della didattica, ritengo che vadano portate alcune correzioni: la prima evitare di considerarli come organi "tecnici"; in fondo il cuore della scuola dell'autonomia è proprio la didattica, il fare insegnamento; inoltre va comunque previsto l'organo collegio dei docenti, almeno per la funzione di proporre il POF al consiglio di indirizzo.

Tra l'altro il testo non prevede come arriva il POF al consiglio di indirizzo. Va, a mio parere prevista la presidenza del C.d.i. al Dirigente Scolastico.

Il C.d.i. è davvero efficace anche con la partecipazione di forze sociali (dalla UIL tale scelta è condivisa), ma il legame con la funzione istituzionale di garanzia nazionale della scuola può essere data dalla funzione dirigenziale.

Non mi convince il modello: il Consiglio dà gli obiettivi, il Dirigente li fa raggiungere, gli insegnanti eseguono. Sicuramente tale rappresentazione è troppo semplificata, preferisco soluzioni più chiare, e che puntino sulla centralità della didattica.

Ultima annotazione in merito al C. di indirizzo: non si comprende l'assenza della rappresentanza del personale ATA: è bene che tale componente per via elettiva abbia un rappresentante nel C.d.i., sia per evitare che l'esclusione sia vissuta come una marginalizzazione, sia perché per il buon funzionamento può risultare utile nelle discussioni del C.d.i., tale rappresentanza. Ragione per escludere non ce n'è; non risolve certo i problemi ma rischia, di crearne.

In merito al reclutamento, la dimensione regionale e la definizione per rete mi pare la più valida; si tratta di definire procedure e natura giuridica delle reti.

In merito all'articolazione della professione docente il nuovo testo risulta rappresentare meglio l'articolazione di una professione che deve mantenere la sua centralità sulla didattica, sulla ricerca, sull'innovazione, sulla formazione continua. Si tratta di precisare ancor meglio la specifica funzione della docenza, evitando rischi di burocratizzazione.

A parte tale considerazione, non posso non rilevare che la contrattazione può certamente individuare modalità condivise di riconoscimento professionale e retributivo, ma la consueta frase "senza oneri a carico dello stato" lascia dubbi circa la fattibilità di un processo di rivalutazione professionale che necessita di risorse aggiuntive.

Per parte nostra continuiamo come sempre a sollecitare che sia con le risorse derivanti dal processo di razionalizzazione sia con i necessari investimenti, sia poi l'atto di indirizzo del Governo all'Aran per la contrattazione a indicare le risorse finanziarie necessarie.

D'altronde ci pare che sia corretta la scelta della proposta, di non intervenire su aspetti che riguardano la contrattazione.

Sempre in merito alle materie contrattuali, propongo che all'art. 16, area contrattuale autonoma, sia aggiunto "nell'ambito del comparto, come sta per essere definito dal decreto "Brunetta"; ciò è indispensabile perché non possiamo prefigurare contraddizioni tra provvedimenti legislativi sull'autonomia.

Ciò nondimeno la scelta di un'area specifica, direi più che autonoma, nell'ambito di un comparto che potrebbe andare oltre quello della scuola, è aspetto positivo perché salvaguardia la particolarità del lavoro di insegnante che pur avendo spiccate caratteristiche di professionalità, ed in particolare la natura costituzionalmente garantita della libertà di insegnamento, necessita di norme contrattuali proprie del rapporto di lavoro dipendente dallo Stato.

Prevedere la specificità, come per esempio lo stesso decreto Brunetta fa in merito alla valutazione, per gli insegnanti è dalla UIL fortemente voluto anche per gli aspetti contrattuali. Qualcosa si è fatto anche nell'ultimo contratto; anche a mio parere deve essere ancora più specifico l'esito, ma l'attuale testo di legge non può andare oltre un rinvio alle intese pattizie, prefigurando un sostegno legislativo alla specificità della funzione.